

Circolo Territoriale di Roma




Sezione di Roma

PROPOSTA DI EMENDAMENTI AL “REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO E DEL PAESAGGIO URBANO DI ROMA CAPITALE”

PREMESSA

Ricostruzione dell’iter seguito prima e dopo la modifica della decisione di Giunta approvata il 12 gennaio 2021

30 dicembre 2020 – La Giunta Capitolina ha approvato le controdeduzioni ai pareri espressi dai Municipi.



Esempio di corrette controdeduzioni




La forma delle “controdeduzioni” della assessora Laura Fiorini ai pareri espressi dai Municipi

		nel testo originale	
48	3. In relazione ai rischi di depauperamento e danneggiamento del patrimonio dei parchi storici e in relazione alla loro tipologia, di cui al punto precedente, le attività sono valutate, ai fini del rilascio di autorizzazioni di cui al successivo art.50 : a) compatibili, quando sono coerenti con il valore culturale dei parchi, non pregiudicano la loro conservazione né rischiano di arrecare danni; b) compatibili regolamentate, ovvero ammesse a determinate condizioni, quando sono confacenti al valore culturale dei parchi perché svolte nel rispetto di specifiche modalità di comportamento;	Mun.I - Aggiungere alla lettera d “ le strutture dovranno comunque essere: leggere, non infisse al suolo, non infiammabili, che si inseriscano nel rispetto della vegetazione arborea e quindi a debita distanza dalla stessa, e nell’ambiente circostante nel rispetto della sua biodiversità OSSERVAZIONE ACCOLTA non accolta nella modifica della decisione di giunta	3. In relazione ai rischi di depauperamento e danneggiamento del patrimonio dei parchi storici e in relazione alla loro tipologia, di cui al punto precedente, le attività sono valutate, ai fini del rilascio di autorizzazioni di cui al successivo art.50 : a) compatibili, quando sono coerenti con il valore culturale dei parchi, non pregiudicano la loro conservazione né rischiano di arrecare danni; b) compatibili regolamentate, ovvero ammesse a determinate condizioni, quando sono confacenti al valore culturale dei parchi perché svolte nel rispetto di specifiche

Esempio delle “controdeduzioni” della assessora Laura Fiorini ai pareri espressi dai Municipi

	delle aree vietate ed indicate mediante apposita segnaletica, muniti di guinzaglio , come previsto dal “Regolamento sulla tutela degli animali”.	accompagnati dal proprietario o da altro detentore, a tutte le aree verdi pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi storici muniti di guinzaglio, ad eccezione delle aree vietate ed indicate mediante apposita segnaletica come previsto dal “Regolamento sulla tutela degli animali”. OSSERVAZIONE ACCOLTA non accolta nella modifica di decisione di giunta	guinzaglio , ad eccezione delle aree vietate ed indicate mediante apposita segnaletica, come previsto dal “Regolamento sulla tutela degli animali”.
58	2. In tutte le aree, di cui al comma 1, destinate ai cani, come segnalato da specifica cartellonistica, i cani possono correre liberamente senza guinzaglio e museruola, purché in presenza e sotto la vigilanza dei loro proprietari e/o detentori, che devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenerli i cani ogni qualvolta se ne	Mun.X – Sostituire le parole “di cui al comma 1” con le parole “di cui all’articolo 26” che diventa pertanto: “In tutte le aree, di cui all’articolo 26, destinate ai cani, come segnalato da specifica cartellonistica, i cani possono correre liberamente senza	2. In tutte le aree, di cui all’articolo 26, destinate ai cani, come segnalato da specifica cartellonistica, i cani possono correre liberamente senza guinzaglio e museruola, purché in presenza e sotto la vigilanza dei loro proprietari e/o detentori, che devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenerli i cani ogni

Altro esempio delle “controdeduzioni” della assessora Laura Fiorini ai pareri espressi dai Municipi

 ROMA <small>Gabinetto della Sindaco</small>		
62	6. Al fine di salvaguardare dal degrado il patrimonio artistico, architettonico e naturalistico dei parchi storici, è vietato inoltre:	<p><u>Mun IX</u> – prevedere divieto di utilizzo dei barbecue, fornelli a gas e fiamme libere”, almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e quello di settembre compreso</p> <p><u>OSSERVAZIONE ACCOLTA non accolta nella modifica della decisione di giunta</u></p> <p><u>Mun IV</u> – Il 6 comma è privo della lettera d) che si propone di integrare con il seguente testo: “d) Detenere e/o utilizzare barbecue, fornelli a gas, elettrici per qualsiasi uso.”;</p> <p><u>OSSERVAZIONE ACCOLTA accolta in parte nella decisione di giunta</u></p> <p><u>Mun XIII</u> – Il 6 comma è privo della lettera d) che si propone di</p>
		6. Al fine di salvaguardare dal degrado il patrimonio artistico, architettonico e naturalistico dei parchi storici, è vietato inoltre: divieto di utilizzo dei barbecue, fornelli a gas e fiamme libere”, almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e quello di settembre compreso d) Detenere e/o utilizzare barbecue, fornelli a gas, elettrici per qualsiasi uso m) Detenere e/o utilizzare barbecue, fornelli a gas, elettrici per qualsiasi uso.

Roma Capitale
 Via del Campidoglio, 1, 00186 Roma

27

Ulteriore esempio delle “controdeduzioni” della assessora Laura Fiorini ai pareri espressi dai Municipi



Il provvedimento della Giunta Capitolina relativo alle controdeduzioni non risulta come atto a sé stante fra i documenti approvati dalla Giunta Capitolina il 12 gennaio 2021: risultano recepiti nel testo coordinato, senza che si possa capire quali e quanti siano.

Se ne sarebbe dovuta fare comunque una sintetica relazione integrativa del testo della proposta di delibera adottata dalla Giunta Capitolina con decisione n. 2 del 16 gennaio 2019, che non risulta parimenti approvata come atto “motore” fra i documenti approvati.

In tal modo ai consiglieri capitolini viene tolta la possibilità di conoscere le proposte di emendamenti dei Municipi che sono stati bocciati e che potrebbero essere invece riproposti “politicamente”, se condivisi.

8 gennaio 2021 – Il Dipartimento Tutela Ambientale con nota prot. QI/1280 dell’8 gennaio 2021 ha trasmesso alla direttrice della Ragioneria Generale Anna Guiducci gli oltre 400 emendamenti al testo originario del Regolamento del Verde.

Con nota prot. RE20210001585 dell’8 gennaio 2021 la direttrice della Ragioneria Generale Anna Guiducci ha trasmesso gli oltre 400 emendamenti al Segretariato Generale, alla Direzione Supporto Giunta e Assemblea e per conoscenza al Presidente della Assemblea Capitolina Marcello De Vito.



Ultima delle 45 pagine dell'elenco degli oltre 400 emendamenti che l'Assessora Laura Fiorini ha inteso apportare al testo originario del Regolamento del Verde adottato 2 anni prima

Non c'è nota di accompagnamento che lasci capire che si dovrebbe trattare di una formale richiesta di parere di conformità da parte del Segretariato: non è dato comunque di sapere se e quando è stato dato il suo parere al testo definitivo sotto forma di emendamenti e/o di testo coordinato.



12 gennaio 2021 – La Giunta Capitolina ha approvato nel pomeriggio una modifica della decisione n. 2 del 16 gennaio 2021, con i relativi allegati costituiti dall’elenco degli oltre 400 emendamenti e da un testo coordinato con 16 allegati.

Non sembra essere stata contestualmente approvata la modifica del testo originario della proposta di deliberazione, per integrarlo aggiornandolo prima con le controdeduzioni approvate il 30.12.2020 e poi con gli oltre 400 emendamenti.

Non è inoltre dato di sapere il numero che non può non essere stato assegnato anche a questa decisione (con data e protocollo della Giunta Capitolina).

Dagli atti trasmessi alla Assemblea Capitolina sembra mancare proprio la decisione del 12 gennaio 2021 da cui si evince che è stata modificata la decisione del 16 gennaio 2019 e che deve obbligatoriamente legittimare tutti gli allegati.

12 gennaio 2021 – Subito dopo l’approvazione della modifica della decisione n. 2 del 16 gennaio 2021, con nota prot. RC/1126 del 12 gennaio 2021 il direttore della Direzione Supporto della Giunta del Segretariato Generale dott. Pierluigi Ciutti ha trasmesso al Presidente della IV Commissione Ambiente Daniele Diaco la richiesta di esprimere parere relativo alla proposta di deliberazione, con allegata le “modifiche e integrazioni” approvate il 12 gennaio 2021.

ROMA 	12 GEN. 2021
<small>Segretariato Generale Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina Servizi Amministrativi e Informatici Servizio 1 - Servizio Assemblea Capitolina Ufficio supporto attività deliberativa Assemblea Capitolina</small>	
<i>Prot. RC 1126</i>	Al Presidente della Commissione Capitolina Permanente IV – Ambiente
	e. p. c.: Al Presidente dell'Assemblea Capitolina
	All'Assessora Laura Fiorini Assessorato alle Politiche del verde, benessere degli animali e rapporti con la cittadinanza attiva nell'ambito del decoro urbano
Oggetto: richiesta parere relativo alla proposta di deliberazione recante: "Regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale". (Dec. Giunta Capitolina n.2/2019).	
Ai sensi dell'art. 51 del Regolamento del Consiglio Comunale, si trasmettono, d'incarico del Presidente dell'Assemblea Capitolina le modifiche e integrazioni approvate dalla Giunta in data 12 gennaio 2021 relative alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai fini dell'espressione del parere di competenza.	
Si trasmette, inoltre, il testo del Regolamento coordinato con le suddette modifiche a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni dei Municipi approvate dalla Giunta Capitolina nella seduta del 30 dicembre 2020.	
	 Il Direttore Dott. Pierluigi CIUTTI
<small>Roma Capitale P.zza del Campitoglio, 1 – 00186 Roma Tel. 06 3719 3040 – 4450 – 4659 segretariato.assembleacapitolina@comune.roma.it www.comune.roma.it</small>	

A tal riguardo il 1° comma dell'art. 51 del Regolamento del Consiglio Comunale di Roma Capitale stabilisce che *«le proposte di deliberazione, di iniziativa del Sindaco o della Giunta sono trasmesse, dal Sindaco o dall'Assessore competente, al Presidente del Consiglio Comunale mediante deposito presso la Segreteria Generale che provvede ad inviarle tempestivamente alle competenti Commissioni Consiliari prima dell'esame da parte del Consiglio*

Le Commissioni esprimono il proprio parere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione, salvo richiesta di proroga motivata da parte del Presidente della Commissione».

Dal momento che nella suddetta nota si parla di "incarico del Presidente dell'Assemblea Capitolina", mancano agli atti tanto la nota formale di trasmissione a Marcello De Vito dell'intera documentazione relativa al Regolamento del Verde da parte della Sindaca Virginia Raggi o della Assessora Laura Fiorini quanto la nota con cui il Presidente Marcello De Vito incarica il Segretariato Generale di trasmettere a sua volta l'intera documentazione al Presidente della IV Commissione Ambiente Daniele Diaco "ai fini dell'espressione di competenza".

13 gennaio 2021 – Intorno alle 13 il segretario della Commissione Ambiente Marco Chionne con 4 distinti messaggi di posta elettronica ha trasmesso ad ogni membro della Commissione la convocazione per le ore 9,00 del 15 gennaio 2021 allegando la seguente documentazione:

- richiesta di parere trasmessa dal Segretariato Generale (nota prot. RC/1126 del 12 gennaio 2021);
- testo originario della proposta di deliberazione adottata con decisione n. 2 del 16 gennaio 2019 ;
- elenco degli oltre 400 emendamenti trasmessi al Segretariato Generale dalla direttrice della Ragioneria Generale Anna Guiducci (nota prot. RE20210001585 dell'8 gennaio 2021);
- testo coordinato con controdeduzioni sulle osservazioni dei municipi e con la modifica della decisione di Giunta (senza il numero di protocollo della Giunta e la data del 12 gennaio 2021);
- 16 allegati al testo coordinato (senza il numero di protocollo della Giunta e la data del 12 gennaio 2021).

14 gennaio 2021 – Con nota prot. n. RQ513 del 14 gennaio 2021, indirizzata al Segretariato Generale Servizio Giunta e Assemblea Capitolina, Presidente dell'Assemblea Capitolina ed al Vice Segretario Generale, il Presidente della IV Commissione Daniele Diaco ha fatto presente quanto segue:

«Con nota prot. n. RQ459 del 13 gennaio 2021 è stata convocata la IV C.C.P. Ambiente per la disamina della Proposta n. 10 e la conseguente espressione di parere, tra gli atti inviati a questa commissione non risulta nulla da cui si evince che la Giunta Capitolina abbia approvato le modifiche al Regolamento del Verde.

Pertanto avendo convocato la Commissione Ambiente per il giorno 15 gennaio c.a. alle ore 9.00, è indispensabile che in data odierna, a questa Commissione, venga prodotto l'atto da cui si evince l'approvazione della modifica di cui sopra.»



Prot. n. RQ513 del 14/01/2021

Al Segretariato Generale Servizio Giunta e
Assemblea Capitolina
Pierluigi Ciutti

Al Presidente dell'Assemblea Capitolina
Marcello De Vito

Al Vice Segretario Generale
Gianluca Viggiano

e p.c. Al Consigliere (M5S) Roberto Di palma

URGENTE

Oggetto: Proposta n. 10 (Dec. G.C. n. 2 del 16 gennaio 2019) integrazione documentazione.

Nella seduta di Giunta Capitolina del 12 gennaio 2020 è stata approvata la modifica del Regolamento relativo alla proposta in oggetto; con nota RC1126 del 12 gennaio 2020 a questa Commissione è stata richiesta l'espressione di parere ai sensi dell'art. 51 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Con nota prot. n. RQ459 del 13 gennaio 2021 è stata convocata la IV C.C.P. Ambiente per la disamina della Proposta n. 10 e la conseguente espressione di parere, tra gli atti inviati a questa commissione non risulta nulla da cui si evince che la Giunta Capitolina abbia approvato le modifiche al Regolamento del Verde.

Pertanto avendo convocato la Commissione Ambiente per il giorno 15 gennaio c.a. alle ore 9.00, è indispensabile che in data odierna, a questa Commissione, venga prodotto l'atto da cui si evince l'approvazione della modifica di cui sopra.

Cordialmente

IL PRESIDENTE DELLA
IV C.C.P. AMBIENTE

Daniele Diaco

In modo del tutto inusuale la nota è indirizzata per conoscenza anche al cons. Roberto Di Palma.

14 gennaio 2021 – Con nota prot. n. 1414 del 14 gennaio 2021 la Direzione Supporto Giunta e Assemblea del Segretariato Generale ha confermato che il documento è stato trasmesso con nota RC/1126/2021.

ROMA

Segretariato Generale
Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina
Servizi Amministrativi

ROMA CAPITALE Segretariato Generale
14 GEN 2021
N. RC/..... <i>1126</i>

Al Presidente della IV C.C.P. Ambiente
Al Presidente dell'Assemblea Capitolina
e p.c. Al Consigliere (M5S) Roberto Di Palma

Oggetto: Proposta prot. n. 10 (Dec. G.C. n.2 del 16 gennaio 2019).

Con riferimento alla Sua nota prot. RC 1366/2021 concernente l'oggetto, si conferma che, nella seduta del 12 gennaio 2021, la Giunta Capitolina ha approvato il documento riportante modifiche ed integrazioni al Regolamento del Verde pubblico e privato e del Paesaggio urbano di Roma Capitale (decisione di Giunta Capitolina n. 2 del 16 gennaio 2019). Tale documento è stato trasmesso a codesta Commissione con nota prot. RC 1126/2021.



IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Dott. Gianluca VIGGIANO

IL DIRETTORE
Dott. Pierluigi CIUTTI

Invece di produrre la decisione del 12 gennaio 2021, il dott. Ciutti ha “asseverato” di fatto che - pur senza di essa - la “dimostrazione” di quanto approvato sono soltanto gli allegati (elenco degli oltre 400 emendamenti e testo coordinato con i 16 suoi allegati) quelli da cui si deve evincere che la Giunta Capitolina abbia approvato le modifiche al Regolamento del Verde.

14 gennaio 2021 – Intorno alle 20:30 il segretario della Commissione Ambiente Marco Chionne ha trasmesso a tutti i membri della Commissione la nota del dott. Pierluigi Ciutti della Direzione Supporto Giunta e Assemblea.

15 gennaio 2021 – Con nota prot. RC/1501 del 15 gennaio 2021, indirizzata al Presidente della Commissione Ambiente e per conoscenza alla Assessora Laura Fiorini ed al cons. Roberto Di Palma, il Vice Segretario Generale Vicario dott. Gianluca Viggiano ha confermato le note precedenti.

ROMA 	15 GEN. 2021
Segretariato Generale Direzione Supporto Giuridico – Amministrativo agli Organi e all'Amministrazione	
<i>Prot. Rc 1501</i>	
Al Presidente della Commissione Capitolina Permanente IV- Ambiente e.p.c. Al Presidente dell'Assemblea Capitolina All'Assessora Laura Fiorini - Assessorato alle Politiche del verde, benessere degli animali e rapporti con la cittadinanza attiva nell'ambito del decoro urbano Al Consigliere (M5S) Roberto Di Palma	
Oggetto:	Proposta n.10/2019 avente per oggetto: "Regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale". (Dec. Giunta Capitolina n.2/2019).
In riferimento alla nota prot. RQ n.513 del 14 gennaio 2021 e facendo seguito alle note prot. RC n.1126/2021 e RC n. 1414/2021, si conferma che con la citata nota RC n.1126/2021, è stato inviato a codesta Commissione Capitolina anche il testo del “Regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale”, coordinato, non solo con le modifiche e integrazioni approvate dalla Giunta Capitolina nella seduta del 12 gennaio 2021, ma anche con le controdeduzioni alle osservazioni dei Municipi, approvate dalla Giunta Capitolina nella seduta del 30 dicembre 2020.	
IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO Dott. Gianluca VIGGIANO 	

Ha quindi “asseverato” anche lui che solo dagli allegati all’atto “motore” (che non c’è) si evince che la Giunta Capitolina abbia approvato le modifiche al Regolamento del Verde.

N.B. – L'ultimo comma del Regolamento (comma 7 dell'art. 67) dispone testualmente: «***Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, quale parte integrante e sostanziale della deliberazione che ne dispone l'approvazione.***»

Quella che approverà l'Assemblea Capitolina dovrà essere una deliberazione che descriva nelle premesse tutto l'iter seguito e conseguentemente **legittimi** nel dispositivo gli allegati alla deliberazione, vale a dire il testo definitivo del Regolamento del Verde con i suoi 16 allegati. Senza questo "motore", che non figura fra gli atti trasmessi alla Assemblea Capitolina (a cui è parimenti possibile proporre degli emendamenti in sede di approvazione), tutto il procedimento è viziato di legittimità.

Art. 1 – Oggetto del Regolamento, comma 7

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «***7. Ogni procedimento di natura autorizzatoria sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, è definito dall'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i. e gestito dalle competenti strutture amministrative in regime di subdelega, ai sensi della legge regionale del Lazio, 22 giugno 2012, n.8.***»

Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «***7. Ogni procedimento di natura autorizzatoria sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico è definito dall'art. 146, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ssm.m.ii., e gestito dalle competenti strutture amministrative, ai sensi della Legge regionale del Lazio, del 22 giugno 2012, n. 8.***»

Proposta di emendamento - Si propone di integrare il comma 7 con i seguenti due ulteriori periodi:

«***Per quanto concerne le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto di beni soggetti a vincolo archeologico o storico-monumentale, ogni procedimento di natura autorizzatoria è definito dall'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii.***

Per quanto concerne le aree ricadenti all'interno di aree naturali protette, ogni procedimento di natura autorizzatoria è subordinato al rilascio preventivo ed obbligatorio del nulla osta da parte dell'Ente di gestione dell'area naturale protetta entro cui ricadono le aree verdi.»

Motivazione – Se si fa riferimento alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, allora occorre fare riferimento anche alle aree sottoposte agli altri tipi di vincoli.

Primo periodo aggiunto - Il verde pubblico può far parte delle fasce di rispetto di beni archeologici vincolati o di monumenti storici riconosciuti come tali da appositi vincoli: per eventuali trasformazioni di tale verde pubblico è necessario ottenere il rilascio del nulla osta da parte della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma.

Secondo periodo aggiunto - Nel territorio del Comune di Roma ricade una parte della Riserva Naturale Statale del Litorale, della Tenuta Presidenziale di Castel Porziano, del Parco regionale dell'Appia Antica, del Parco Regionale di Veio, nonché di tutte le aree naturali protette gestite dall'Ente "Roma Natura": le rispettive normative (art. 13 della legge n. 394/1991 ed art. 8 del D.M.

29.3.1999, art. 26 legge regionale n. 29/1997) obbligano al rilascio del nulla osta per “interventi, impianti ed opere” da realizzare nelle aree verdi.

Art. 4 – Responsabilità e competenze. Comma 1

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «**1. Roma Capitale, per il tramite del competente Dipartimento Tutela Ambientale, fatto salvo quanto previsto in materia da norme e altri regolamenti e fatte salve le relative competenze di altri Enti o Uffici, deve:**».

Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «**Al comma 1 La parola “deve” è sostituita dalle parole “provvede a”**»

Proposta di emendamento - Si propone di sostituire al comma 1 il verbo “provvede” con: «**deve provvedere a:**»

Motivazione – Nella gerarchia delle fonti del diritto amministrativo i regolamenti sono considerati fonti secondarie e sono soggetti alle fonti primarie delle leggi del Parlamento e/o delle leggi regionali, ma come queste stabiliscono comunque diritti e doveri a tutti i livelli istituzionali, dalla amministrazione capitolina alla partecipazione dei cittadini, passando per il Dipartimento Tutela Ambientale che ha fatto introdurre una serie di emendamenti che deresponsabilizzano di fatto i suoi compiti. L’utilizzo del solo verbo “provvede” non comporta di per sé contestualmente anche un vero e preciso obbligo.

Art. 4 – Responsabilità e competenze. Comma 1, lettera b)

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «**b. pubblicizzare, laddove possibile, la presenza di alberi monumentali e di pregio in area pubblica mediante apposizione di targhe**».

Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «**b. pubblicizzare, laddove possibile, la presenza di alberi monumentali, di notevole interesse pubblico e di pregio in area pubblica mediante apposizione di targhe;**»

Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario.

Motivazione – Se venisse lasciato l’emendamento, verrebbero ad essere esclusi tutti gli alberi monumentali che non siano esclusivamente di “notevole” interesse. Inoltre l’utilizzo dell’aggettivo “notevole” potrebbe prestarsi a giudizi troppo personalistici e discrezionali.

Art. 4 – Responsabilità e competenze. Comma 1, lettera g)

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «***g. curare le ville, i giardini storici e gli alberi di pregio e monumentali pubblici e le alberate urbane, e delle altre aree verdi quando gli interventi non sono di competenza dei Municipi o di altri uffici capitolini o Enti***»

Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «***g. curare le ville, i giardini storici, gli alberi di pregio, di notevole interesse pubblico e monumentali, le alberate urbane e le altre aree verdi di competenza di Roma Capitale***»

Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario.

Motivazione – Se venisse lasciato l'emendamento, verrebbero ad essere esclusi tutti gli alberi monumentali che non siano esclusivamente di "notevole" interesse. Inoltre l'utilizzo dell'aggettivo "notevole" potrebbe prestarsi a giudizi troppo personalistici e discrezionali.

Art. 7 (ex art. 8) – Affidatari e soggetti delegati alla cura del verde, comma 3

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019) – Non c'era un 3° comma.

Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «***3. Nel caso di realizzazione di aree a verde pubblico a cura di soggetti privati nell'ambito di interventi di lottizzazione convenzionata o similari, il soggetto lottizzante – nelle more della consegna delle aree in cessione gratuita a Roma Capitale – deve garantire il mantenimento di una situazione di pulizia e decoro nelle aree stesse, anche mediante periodici sfalci dell'erba ed il mantenimento di fioriture, arbusti, alberi, siepi, inerbimenti. La convenzione che regola i rapporti fra il comune e il lottizzante può prevedere il perdurare, anche dopo la consegna delle aree al comune, degli obblighi di manutenzione del verde già gravanti sul lottizzante. L'atto d'obbligo deve prevedere una apposita fideiussione a garanzia degli obblighi assunti dal lottizzante.***»

Proposta di emendamento - Si propone di sostituire il 3° comma con il seguente testo:

«***Nel caso di realizzazione di aree a verde pubblico a cura di soggetti privati nell'ambito di interventi soggetti a convenzione urbanistica o similari, il soggetto attuatore – dopo il collaudo e la consegna delle aree in cessione gratuita al Comune – deve garantire per tre anni dalla data del collaudo provvisorio il mantenimento di una situazione di pulizia e decoro nelle aree stesse, anche mediante periodici sfalci dell'erba ed il mantenimento di fioriture, arbusti, alberi, siepi, inerbimenti.***

Dopo la scadenza ultima entro cui la manutenzione deve essere a carico del soggetto attuatore, è possibile prevedere la conservazione di obblighi di manutenzione delle aree a verde pubblico in capo al consorzio privato (supercondominio) che si fosse eventualmente costituito e che si dichiarasse disponibile a prendersi cura sine die della manutenzione del verde pubblico.

L'atto d'obbligo conseguente deve prevedere una apposita fideiussione che, in caso di inadempienza da parte del consorzio privato (supercondominio) nonostante i richiami al rispetto degli obblighi, consenta di risarcire l'Amministrazione delle spese eventualmente sostenute dalla stessa per la cura di tali aree.»

Motivazione – Il 1° periodo recepisce e tiene conto del "Nuovo Schema Generale di Convenzione Urbanistica" approvato dalla Assemblea Capitolina con deliberazione n. 32 del 23 giugno 2015, che ricomprende il verde pubblico fra le opere di urbanizzazione primaria (art. 8, lettera h) a carico del

soggetto attuatore, che le deve realizzare e sottoporre a collaudo tecnico-amministrativo (art. 20), per poi consegnarle al Comune, ma con l'obbligo di manutenzione per tre anni dalla data di consegna del collaudo e previa prestazione di garanzia patrimoniale (art. 21).

Il 2° periodo cerca di affidare – dopo i tre anni - la manutenzione del verde pubblico di un intero quartiere insediato a seguito della realizzazione di una lottizzazione convenzionata ai residenti del medesimo quartiere, costituiti in supercondominio, che hanno tutto l'interesse a tenere in perfetta manutenzione il loro verde pubblico ed a valorizzare in tal modo i loro immobili.

Art. 9 – Affidamento in adozione delle aree a verde, comma 1

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «*Per affidamento in adozione si intende la gestione di aree a verde pubblico, con interventi di pulizia e cura, nonché di riqualificazione da parte di persone in forma singola o associata per finalità no profit.*»

Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «*1. L'affidamento in adozione è uno strumento attraverso il quale Roma Capitale favorisce la conservazione e il miglioramento degli spazi verdi consentendo al cittadino, in forma singola o associata, di provvedere alla gestione, manutenzione e cura delle aree di proprietà capitolina.*»

Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo del 1° comma con il seguente:

«*1. L'affidamento in adozione è uno strumento attraverso il quale Roma Capitale favorisce la gestione di aree a verde pubblico, con interventi di pulizia e cura, nonché di riqualificazione da parte di persone in forma singola o associata per finalità senza scopo di lucro.*»

Motivazione – Non è accettabile la eliminazione dell'espressione “per finalità no profit”, perché lascia aperta la possibilità di affidare adozioni anche per scopi speculativi.

Si è inoltre ripristinato il testo delle “aree a verde pubblico” perché tali possono essere anche aree che non siano di proprietà del Comune di Roma.

Art. 11 - Patti di collaborazione per la cura delle aree a verde

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019) – È costituito da 8 commi

Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021) – È stato sostituito l'intero testo dell'art. 11 con uno nuovo costituito da 14 commi.

Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo dell'art. 11 con il seguente:

«*1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune ed i cittadini attivi, di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della legge della Regione Lazio 26 giugno 2019, n.10, definiscono sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale gli interventi di cura, di rigenerazione, di valorizzazione e di gestione condivisa dei beni comuni, che si intendono realizzare senza nessuno scopo di lucro.*

2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della complessità della collaborazione.

3. A mero titolo esemplificativo possono essere oggetto di patti di collaborazione semplificati la pulizia e la manutenzione del verde ed il giardinaggio, mentre sono patti di collaborazione

complessi gli interventi di cura o rigenerazione che riguardano spazi verdi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale e paesaggistico o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo e comportano comunque attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione e alla gestione continuata nel tempo sulle aree a verde pubblico.

4. I patti nascono su iniziativa dei cittadini attivi, in forma singola o associata e possono essere promossi dalla stessa amministrazione anche attraverso i Municipi. A tal fine, Roma Capitale, avvia un processo di dialogo e collaborazione che va dalla fase di ascolto dei bisogni e di manifestazione delle prime proposte progettuali, alla fase di progettazione condivisa, a quella di co-gestione degli interventi e dei servizi previsti e sottoscritti nel patto fino a quella di rendicontazione pubblica dei risultati ottenuti e degli impatti prodotti. Allo stesso fine con deliberazione della Giunta Capitolina vengono definiti le condizioni e l'iter istruttorio per la loro attivazione, nonché le tipologie di aree verdi che possono essere oggetto di patti di collaborazione, le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o riqualificazione.

A seguito della suddetta deliberazione di Giunta, Roma Capitale può individuare e pubblicare periodicamente sul sito istituzionale un elenco di aree, e degli arredi e strutture in esse presenti, che possono essere oggetto di patti di collaborazione. I Municipi istruiscono e gestiscono l'iter di stipula dei patti di collaborazione che riguardano le aree verdi di competenza municipale.

5. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le specifiche azioni previste a carattere temporaneo o continuativo, di cura, gestione condivisa e rigenerazione delle aree a verde;*
- b) l'individuazione puntuale del bene o dei beni comuni oggetto del patto, nonché la descrizione e del loro stato di fatto e di diritto;*
- c) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;*
- d) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;*
- e) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva delle aree a verde oggetto del patto;*
- f) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento e partecipazione, quali cabina di regia, comitato di indirizzo, etc., e di partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);*
- g) le misure di pubblicità del patto, in osservanza dei commi 6 e 9 del presente articolo, fin dal suo avvio e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;*
- h) l'eventuale affiancamento del personale comunale ai cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza della clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;*
- i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;*
- l) le responsabilità dei soggetti coinvolti in relazione ai danni cagionati a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione con divisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nei confronti di Roma Capitale e dei terzi;*
- m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;*

n) il referente dell'amministrazione capitolina per il patto;

o) le forme, le misure e le modalità di sostegno da parte di Roma Capitale, che può realizzarsi anche attraverso la fornitura, nei limiti delle risorse disponibili, dei servizi, degli strumenti e dei materiali di consumo necessari per la realizzazione delle attività che costituiscono oggetto del patto;

p) le modalità per l'assunzione da parte dell'amministrazione degli oneri connessi con la stipula e l'attivazione della polizza assicurativa a favore dei cittadini partecipanti al patto.

6. Entro 45 giorni dalla ricezione della proposta di patti di collaborazione semplificati, illustrata e documentata dal proponente, la Struttura amministrativa competente conclude la relativa istruttoria di fattibilità tecnica ed economica compiuta di concerto con tutti gli Uffici coinvolti e comunica al soggetto proponente le condizioni necessarie per formulare integrazioni al progetto tali da renderlo compatibile con le previsioni del presente Regolamento. Qualora ritenga che non sussistano le ragioni tecniche o di opportunità per procedere, lo comunica al proponente illustrandone le motivazioni. A tal fine, entro 10 giorni dalla ricezione, il Dipartimento Tutela Ambientale trasmette le proposte di propria competenza al Municipio di riferimento il quale può presentare osservazioni nel termine di 15 giorni. Nel caso di più proposte di collaborazione per la medesima area verde, arredo o struttura, la scelta della proposta viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo, favorendo la sinergia tra i vari proponenti. In tal caso il termine per la conclusione dell'istruttoria è aumentato a 60 giorni. L'esito finale è comunicato al proponente con provvedimento succintamente motivato. Il patto di collaborazione sottoscritto ai sensi del presente articolo è pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'ambito della sezione "Amministrazione condivisa dei beni comuni".

7. I cittadini attivi possono presentare anche proposte di patti di collaborazione complessi che devono essere corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare, tra cui relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale e stima degli eventuali costi dei lavori da eseguirsi.

Ogni proposta viene pubblicata sul portale istituzionale entro dieci giorni, al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti e la presentazione di ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza relative allo stesso bene comune. Scaduto il termine e qualora non sia necessario acquisire alcun atto di assenso per la realizzazione dell'intervento, la Struttura amministrativa competente approva la proposta di collaborazione entro sessanta giorni o comunica al soggetto proponente le condizioni necessarie per formulare integrazioni al progetto tali da renderlo compatibile con le previsioni del presente Regolamento. Qualora ritenga che non sussistano le ragioni tecniche o di opportunità per procedere, lo comunica al proponente illustrandone le motivazioni. L'esito finale è comunicato al proponente con provvedimento succintamente motivato.

8. Il patto viene sottoscritto dai cittadini e dal soggetto delegato dall'Amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'ambito della sezione "Amministrazione condivisa dei beni comuni".

9. Il patto non può escludere o limitare la fruizione collettiva del bene.

10. Non sono corrisposti da Roma Capitale, in via diretta o indiretta, compensi o corrispettivi di qualsiasi natura per la esecuzione delle attività che costituiscono oggetto del patto.

11. Il patto di collaborazione, al fine di rendere visibili le attività realizzate nell'interesse generale, prevede e disciplina le forme di pubblicità quali, ad esempio, targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi. La pubblicità non costituisce in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate, essendo mero riconoscimento

pubblico dell'impegno dimostrato e strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

12. L'Amministrazione vigila sul corretto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto. A tal fine il proponente trasmette alla competente Struttura amministrativa, con cadenza semestrale, una relazione sull'andamento della collaborazione, sulle attività poste in essere conformemente al patto sottoscritto, sullo stato di attuazione degli obiettivi proposti e sulle eventuali criticità riscontrate. L'Amministrazione organizza inoltre periodiche riunioni, almeno annuali, per la verifica della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto; a tal fine essa può altresì procedere mediante appositi sopralluoghi nelle aree oggetto del patto.

13. E' obbligo del proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel patto di collaborazione.

14. L'Amministrazione può recedere dal patto di collaborazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Il proponente può recedere dal patto dando preavviso scritto alla competente struttura amministrativa con anticipo di trenta giorni.

15. In caso di inosservanza, da parte del proponente, degli impegni assunti e/o delle disposizioni del presente Regolamento, l'Amministrazione, tenuto conto della gravità dell'inadempimento e previa contestazione scritta, può procedere alla risoluzione del patto. Il medesimo inadempimento può costituire causa di esclusione da ulteriori patti di collaborazione.

15. Le collaborazioni già avviate alla data di entrata in vigore del presente articolo sono regolate, fino alla prima scadenza successiva, dalle norme previgenti.»

Motivazione – Il testo proposto recepisce e accorpa sia il testo della legge della Regione Lazio n. 10 del 29 giugno 2019 (concernente la “Promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni”) che il testo del Regolamento regionale n. 7 del 19 febbraio 2020 “sull'amministrazione condivisa dei beni comuni”

La disciplina così assemblata assicura maggiormente soprattutto la sussidiarietà orizzontale.

Art. 12 - Sponsorizzazione sulle aree a verde, comma 5

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019) – È costituito di soli 4 commi.

Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021) – È stato aggiunto un 5° comma.

Proposta di emendamento – Si propone di aggiungere dopo il comma 5 il seguente comma:

««6. Non sono ammesse a sponsorizzazione le proposte nelle quali si possano ravvisare conflitti di interessi tra l'attività dell'Amministrazione Capitolina e quella del soggetto proponente o dello sponsor.

Le prestazioni previste nel contratto di sponsorizzazione sono soggette a periodiche verifiche da parte di Roma Capitale e dei Municipi territorialmente competenti al fine di accertare, in contraddittorio tra le parti, il corretto assolvimento degli impegni assunti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.

Le eventuali difformità emerse in sede di verifica sono tempestivamente notificate allo sponsor ai fini della decisione sulla eventuale risoluzione del contratto di sponsorizzazione.»

Motivazione – L'emendamento riguarda la garanzia che si intende assicurare a tutti i tipi di sponsorizzazioni.

Art. 13 – Donazioni, comma 5

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019) – È costituito di soli 4 commi

Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021) – È stato aggiunto un 5° comma dal seguente testo: «**5. Nel caso di donazione di arredi o attrezzature la certificazione di conformità alla normativa vigente del materiale e della eventuale installazione è a carico del donante.**».

Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il nuovo comma 5 con il seguente testo: «**5. È accettata la donazione di arredi o attrezzature che abbiano la certificazione di conformità alla normativa vigente del materiale.**».

Motivazione – Si propone di eliminare che a carico del donante sia anche la installazione degli arredi o delle attrezzature che si volessero donare, perché questo evidente maggiore onere in capo al privato disincentiva la partecipazione, anziché stimolarla.

Premesso che da un esame generale di tutta la profonda “revisione” che ha subito il testo originario del Regolamento si assiste ad una radicale deresponsabilizzazione dei doveri in capo al Dipartimento Tutela Ambientale, un emendamento del genere costituisce anche un esempio di depotenziamento della partecipazione.

Art. 14 – Interventi occasionali, comma 2

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «**Tali attività saranno comunicate almeno 10 giorni prima dalla data dell'intervento all'ufficio competente (Area Tecnica o Servizio Giardini); l'Amministrazione deve rispondere entro 7 giorni dalla data della richiesta;**»

Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «**2. L'autorizzazione allo svolgimento di tali attività è richiesta almeno 30 giorni prima della data in cui s'intende effettuare l'intervento all'ufficio competente indicato, sul Sito Istituzionale, dal Dipartimento Tutela Ambientale o dal Municipio per le aree di sua competenza. La richiesta deve contenere le generalità o gli estremi identificativi del richiedente, i relativi recapiti telefonici nonché la descrizione degli interventi per i quali si richiede l'autorizzazione. Il diniego dell'autorizzazione o l'autorizzazione con prescrizioni sono comunicati all'interessato entro 20 giorni dalla richiesta.**»

Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il comma 2 con il seguente testo: «**2. L'autorizzazione allo svolgimento di tali attività è richiesta almeno 10 giorni prima della data in cui s'intende effettuare l'intervento all'ufficio competente indicato, sul Sito Istituzionale, dal Dipartimento Tutela Ambientale o dal Municipio per le aree di sua competenza. La richiesta deve contenere le generalità o gli estremi identificativi del richiedente, i relativi recapiti telefonici nonché la descrizione degli interventi per i quali si richiede l'autorizzazione. Il diniego dell'autorizzazione o l'autorizzazione con prescrizioni sono comunicati all'interessato entro 10 giorni dalla richiesta.**»

Motivazione – Dal testo originario che prevedeva una procedura complessiva di 17 giorni per effettuare degli interventi occasionali si è passati ad una procedura che richiederebbe, se approvata così, 50 giorni per consentire la partecipazione dei cittadini, che in tal modo viene disincentivata da questa eccessiva burocratizzazione.

Un allungamento dei tempi disincentiva la partecipazione dei cittadini. Trattandosi di interventi occasionali, la cui tempestività è spesso determinante, è opportuno sveltire il più possibile le pratiche autorizzative.

Art. 17 - Classi di grandezza, area di pertinenza degli alberi e zona di protezione radicale, comma 6

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019) con annessa tabella 4:

6. L'APA può essere interessata dalla posa in opera di pavimentazioni leggere superficiali permeabili, previa autorizzazione dell'Ufficio competente corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, dell'ampiezza pari ad almeno il 25-30% della ZPR (Zona di Protezione Radicale) e mai inferiore a quanto indicato nella TABELLA 4, salvo alberate esistenti oggetto di tutela nelle quali si valuteranno soluzioni alternative e mirate:

TABELLA 4

Classe di grandezza	Altezza delle Pianta a maturità (m)	Ampiezza terreno nudo minimo: impianti esistenti (m ²)	Ampiezza terreno nudo minimo: nuovi impianti (m ²)
Esemplari monumentali o di pregio		12	20
1°	> 18	8	10
2°	12-18	4	6
3°	<12	2	3

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021) con annessa tabella 4:

6. Fermo restando quanto previsto all'art. 19 per le alberature stradali, negli impianti pubblici l'APA può essere interessata dalla posa in opera di pavimentazioni leggere superficiali permeabili, previa autorizzazione dell'Ufficio competente corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, secondo quanto indicato nelle TABELLE 4 e 5, salvo che ciò non sia tecnicamente possibile, nel qual caso si valuteranno soluzioni alternative e mirate.

TABELLA 4 - Interventi progettuali nel tessuto urbano consolidato

Classe di grandezza	Altezza delle Pianta a maturità (m)	Ampiezza terreno nudo minimo: impianti esistenti (m ²)	Ampiezza terreno nudo minimo: nuovi impianti (m ²)
Individui arborei monumentali o di pregio		10	
1°	> 18	6	8
2°	12-18	3	5
3°	<12	1,5	2

TABELLA 5 - Interventi progettuali nelle aree di nuova urbanizzazione

Classe di grandezza degli Individui arborei	Altezza delle Piante a maturità (m)	Ampiezza terreno nudo minimo (m ²)
Individui arborei monumentali o di pregio		20
1°	> 18	10
2°	12-18	6
3°	<12	2

Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il comma 6 con il seguente testo e le tabelle 4 e 5 connesse:

«6. L'APA può essere interessata dalla posa in opera di pavimentazioni leggere superficiali permeabili, previa autorizzazione dell'Ufficio competente corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, secondo quanto indicato nelle tabelle 4 e 5, salvo alberate esistenti oggetto di tutela per le quali si valuteranno soluzioni alternative e mirate».

TABELLA 4 - Interventi progettuali nei marciapiedi del tessuto urbano consolidato

Classe di grandezza	Altezza delle Piante a maturità (m)	Ampiezza terreno nudo minimo: impianti esistenti (m ²)	Ampiezza terreno nudo minimo: nuovi impianti (m ²)
Individui arborei monumentali o di pregio		10	
1°	> 18	6	8
2°	12-18	3	5
3°	<12	1,5	2

TABELLA 5 - Interventi progettuali nelle aree verdi del tessuto urbano consolidato e nelle aree di nuova urbanizzazione

Classe di grandezza degli Individui arborei	Altezza delle Piante a maturità (m)	Ampiezza terreno nudo minimo (m ²)
Individui arborei monumentali o di pregio		20
1°	> 18	10
2°	12-18	6
3°	<12	3

Motivazione – Secondo la tabella 4 dell’art. 17 del Regolamento della Montanari i valori dell’area di pertinenza dell’albero (ampiezza del terreno nudo umido) dovrebbero essere, con riguardo agli impianti esistenti, 8 mq. per gli alberi di 1° grandezza, 4 mq. per quelli di 2° grandezza e 2 mq. per quelli di 3° grandezza, mentre con riguardo ai nuovi impianti dovrebbero essere 10 mq. per gli alberi di 1° grandezza, 6 mq. per quelli di 2° grandezza e 3 mq. per quelli di 3° grandezza.

Per gli impianti esistenti i valori sono stati ribassati e quasi dimezzati rispettivamente da 12 mq. a 10 mq., da 8 mq. a 6 mq., da 4 mq. a 3 mq. e da 2 mq. ad 1,5 mq.

Per i nuovi impianti i valori sono stati ribassati e quasi dimezzati rispettivamente da 20 mq. a 16 mq., da 10 mq. a 8 mq., da 6 mq. a 5 mq. e da 3 mq. a 2mq..

L’emendamento relativo alla tabella 4 è stato portato guardando solo ai marciapiedi, mentre l’emendamento relativo alla nuova tabella 5 è stato portato con riferimento esclusivo alla aree di nuova progettazione, senza rendersi conto che inserendole all’art. 17 che disciplina le grandezze generali sono stati abbassati i valori riferiti anche alla ampiezza del terreno umido degli alberi che riguardano non solo i marciapiedi, ma anche le altre parti della città consolidata (come aree verdi e parchi pubblici, sia piccoli che grandi del tipo di Villa Borghese e Villa Pamphilj).

Si è pertanto proposto di riservare la tabella 4 ai soli marciapiedi del tessuto urbano consolidato e la tabella 5 agli interventi progettuali tanto nelle aree verdi (parchi e giardini) del tessuto urbano consolidato quanto nelle aree di nuova progettazione.

Art. 17 - Classi di grandezza, area di pertinenza degli alberi e zona di protezione radicale, comma 10

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «*Le ZPR non possono essere interessate da nuovi manufatti edilizi o da nuove pavimentazioni impermeabili.*»

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «*Al comma 10 ... Eliminare le parole “o da nuove pavimentazioni impermeabili”*»

Testo coordinato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «*10. Le ZPR insistenti in aree pubbliche non possono essere interessate da nuovi manufatti edilizi.*»

Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario.

Motivazione – L’eliminazione lascia intendere che si possano asfaltare tutti i terreni umidi delle aree di pertinenza degli alberi, impedendone il loro naturale respiro.

Art. 18 - Nuovi impianti, ripristini, sostituzioni e trapianti – principi generali, comma 4

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «*L’opera di rinnovo di un’alberata o di sua parte deve essere preceduta da adeguata informazione sul sito istituzionale di Roma Capitale, da parte degli Uffici responsabili dell’iniziativa*».

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «*Il comma 4 è eliminato. Commento - comma 4 eliminato perché inutile ripetizione di quanto già detto all’art. 32 e all’art. 37;*»

Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario.

Motivazione – L'emendamento è chiaramente finalizzato a togliere la responsabilità in tal senso da parte degli Uffici responsabili dell'iniziativa, in spregio della trasparenza della comunicazione istituzionale. La motivazione addotta nel commento non convince affatto dal momento che il richiamato art. 32 è relativo e dispone al 1° comma che «*tutti gli interventi programmati di abbattimento, e/o potatura e di reimpianto di intere alberate o parti significative di esse devono essere comunicati alla cittadinanza residente nelle strade interessate dai lavori, mediante pubblicazione dell'avviso e dei motivi dell'intervento in una apposita sezione del sito istituzionale del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale e del singolo Municipio interessato*». Non riguarda specificatamente l'opera di rinnovo e limita la comunicazione solo "alla cittadinanza residente nelle strade interessate dai lavori" ed al "singolo Municipio interessato", escludendo soprattutto il possibile intervento al riguardo di tutti gli altri cittadini.

Anche il richiamato art. 37, che è relativo agli "Interventi e rinnovi sulle alberate, al 5° comma dispone che «*prima di procedere al rinnovo di un'alberata o parte di essa in area pubblica, ovvero quando l'intervento riguarda alberi monumentali, di notevole interesse pubblico o di pregio, l'Amministrazione Capitolina attua un'adeguata attività di informazione sul sito istituzionale di Roma Capitale e dei singoli Municipi interessati affinché i cittadini comprendano motivazioni e scopi dell'intervento e attiva un confronto preventivo con la Consulta del Verde*». È limitato soltanto al rinnovo degli alberi monumentali, escludendo dalla dovuta informazione tutti gli altri tipi di alberi.

Art. 19 - Alberature stradali, comma 11 (ex comma 10)

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «**10. Le piante di prima e seconda grandezza devono essere "impalcate" ad almeno m. 4 dal colletto.**»

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «**11. Le piante di prima e seconda grandezza devono essere "impalcate" di norma ad almeno m. 3,5 dal colletto ove la conformazione e le dimensioni della pianta lo consentano**».

Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo del comma 11 con il seguente:
«**Le piante di prima e seconda grandezza devono essere "impalcate" ad almeno m. 4 dal colletto, ove la conformazione e le dimensioni della pianta lo consentano.**»

Motivazione – Se si aggiunge la precisazione "ove le dimensioni della pianta lo consentano", non c'è allora nessuna ragione per abbassare da 4 metri a mt. 3,50 l'impalcatura.

Art. 19 - Alberature stradali, comma 13 (ex comma 12)

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «**12. I nuovi impianti devono rispettare di norma le seguenti distanze dai confini:**

12. I nuovi impianti devono rispettare di norma le seguenti distanze dai confini:

Classe di grandezza	Altezza delle piante a maturità (m)	Distanze dai confini (m)
1°	> 18	6
2°	12 – 18	4
3°	< 12	3

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «**13. I nuovi impianti nel tessuto urbano consolidato e nelle aree di nuova urbanizzazione devono rispettare di norma le seguenti distanze minime dai confini o dalle edificazioni:**

TABELLA 9 – DISTANZE DAI CONFINI O EDIFICAZIONI

Classe di grandezza	Altezza delle piante a maturità (m)	Distanze del centro del tronco dai confini o edificazioni (m)
1°	> 18	3,6
2°	12 – 18	2,8
3°	< 12	2,2

Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo del comma 13 (ex 12) con il seguente: «**I nuovi impianti nel tessuto urbano consolidato devono rispettare di norma le seguenti distanze minime dai confini o dalle edificazioni:**

TABELLA 9 – DISTANZE DAI CONFINI O EDIFICAZIONI

Classe di grandezza	Altezza delle piante a maturità (m)	Distanze del centro del tronco dai confini o edificazioni (m)
1°	> 18	3,6
2°	12 – 18	2,8
3°	< 12	2,2

I nuovi impianti nelle aree di nuova urbanizzazione devono rispettare di norma le seguenti distanze minime dai confini o dalle edificazioni:

Classe di grandezza	Altezza delle piante a maturità (m)	Distanze dai confini (m)
1°	> 18	6
2°	12 – 18	4
3°	< 12	3

»

Motivazione – L’abbassamento delle distanze dai confini e dalle abitazioni, se può essere accettato con riferimento ai marciapiedi della città consolidata, non può essere esteso anche alle aree di nuova urbanizzazione per le quali non ci sono limiti preesistenti.

Art. 19 - Alberature stradali, comma 14 (ex comma 13)

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019):

13. Gli individui arborei di nuovo impianto devono essere posti di norma alle seguenti distanze minime dalle superfici stradali adibite alla circolazione veicolare:

Classe di grandezza	Altezza delle piante a maturità (m)	Diametro chioma	Distanza minima dal ciglio (cm)
1°	> 18	>8	150 + 20
2°	12 – 18		100 + 20
3°	< 12		50+ 20

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021):

14. Gli individui arborei di nuovo impianto devono essere posti di norma alle seguenti distanze minime dalle superfici stradali adibite alla circolazione veicolare, in modo da salvaguardare la salute dell’albero in conformità con le NTA del PRG e del PGTU e del Codice della Strada. Qualora sia tecnicamente possibile, devono essere rispettate le seguenti distanze:

TABELLA 10 – DISTANZE DAI CIGLI

Classe di grandezza	Altezza delle piante a maturità (m)	Distanza minima del centro del tronco dal ciglio (cm)
1°	> 18	120
2°	12 – 18	100
3°	< 12	50

Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo del comma 14 (ex 13) con il seguente: *«Gli individui arborei di nuovo impianto devono essere posti di norma alle seguenti distanze minime dalle superfici stradali adibite alla circolazione veicolare, in modo da salvaguardare la salute dell’albero in conformità con le NTA del PRG e del PGTU e del Codice della Strada. Qualora sia tecnicamente possibile, devono essere rispettate le seguenti distanze:»*

Classe di grandezza	Altezza delle piante a maturità (ml)	Diametro chioma	Distanza minima dal ciglio (cm)
1°	> 18	>8	150 + 20
2°	12 – 18		100 + 20
3°	< 12		50+ 20

»

Motivazione – Trattandosi di nuovi impianti, non ha senso abbassare i valori delle distanze minime dal ciglio che sono consolidati da ampia letteratura scientifica al riguardo.

Art. 19 - Alberature stradali, comma 17 (ex comma 16)

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «**16. La scelta della tipologia di alberata da adottare deve tener conto della seguente articolazione, in funzione della larghezza del marciapiede esistente o di progetto e tenendo conto della distanza di messa a dimora dagli edifici già indicata al comma 13:**

Larghezza marciapiede	Classe di grandezza
<3 m	3°
tra 3 e 4 m	2a, 3°
> 4 m	1a, 2a, 3°

»

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «**17. Nei nuovi impianti, la scelta della tipologia di alberata da utilizzare deve tener conto, di norma, della seguente articolazione, in funzione della larghezza del marciapiede esistente o di progetto e tenendo conto della distanza di messa a dimora dai confini o dalle edificazioni già indicata al comma 13 del presente articolo.**

TABELLA 11 – CLASSE DI GRANDEZZA IN FUNZIONE DELLA LARGHEZZA DEL MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede (m)	Classe di grandezza
≥ 3	3ª
≥ 4	2ª, 3ª
≥ 5	1ª, 2ª, 3ª

»

Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo del comma 14 (ex 13) con il seguente:
 «**17. La scelta della tipologia di alberata da utilizzare in caso di nuovi impianti deve tener conto, di norma, della seguente articolazione, in funzione della larghezza del marciapiede esistente o di progetto e tenendo conto della distanza di messa a dimora dai confini o dalle edificazioni già indicata al comma 13 del presente articolo.**

Larghezza marciapiede	Classe di grandezza
<3 m	3°
tra 3 e 4 m	2a, 3°
> 4 m	1a, 2a, 3°

Motivazione – Trattandosi di nuovi impianti riferiti sempre e comunque ai marciapiedi esistenti o di progetto, non è lecito aumentare la larghezza dei marciapiedi per tutte e tre le classi di grandezza addirittura in violazione del Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.).

Art. 20 - Distanze minime di impianto in aree verdi, commi 6 e 7

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019):

6. In presenza di linee ferroviarie, secondo quanto previsto dalla specifica normativa del settore, per alberi, arbusti e siepi si devono rispettare le seguenti distanze dalla più vicina rotaia:

Tipologia di vegetazione	Altezza vegetazione (m)	Distanza minima (m)
Alberi	> 4	(H max pianta a maturità) + 2 m
Arbusti e Alberi	< 4	6
Siepi	> 1,50	
Siepi	< 1,50	5

7. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «***I commi 6 e 7 sono eliminati***»

Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario

Motivazione – Non è accettabile che dal Regolamento venga esclusa la disciplina relativa anche dei casi in presenza di aree ferroviarie.

Art. 26 Aree cani, comma 2

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «**1. Le aree di cui al comma 1 devono rispettare i seguenti requisiti:**

a. essere distanti almeno 100 metri dalle aree ludiche destinate ai bambini, dalle abitazioni e dalle scuole;

b. avere una superficie di almeno 2000 mq;»

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «**2. L'area cani, ove possibile, deve avere un'ampiezza minima di 400 mq. La stessa deve essere adeguatamente separata dalle aree ludiche e possibilmente distante almeno 50 metri dalle stesse, dalle abitazioni e dalle scuole;»**

Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo con il seguente: «**2. L'area cani, ove possibile, deve avere una superficie minima di 2.000 mq. La stessa deve essere adeguatamente separata dalle aree ludiche e possibilmente distante almeno 50 metri dalle stesse, dalle abitazioni e dalle scuole;»**

Motivazione – Si tratta di una riduzione inaccettabile di un'area cani a mt. 20 x 20, dal momento che riguarda la "progettazione" di aree verdi e non i parchi pubblici già esistenti entro i quali lasciare uno spazio di almeno 2.000 mq. non sempre è possibile.

Art. 27 - Dotazione di verde per aree parcheggio, commi 13 e 14

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «**13. Nei nuovi impianti di distribuzione carburanti almeno 1/3 della superficie deve essere riservata a verde. Le piantagioni arboree e arbustive e la progettazione devono osservare il vigente Regolamento del settore¹³.**

14. Gli impianti di irrigazione realizzati nelle aree a verde nelle aree sovrapposte ai parcheggi interrati e nelle aree di distribuzione dei carburanti devono preferibilmente utilizzare acque di raccolta piovana, previo abbattimento degli inquinanti, o di recupero dalle fontanelle pubbliche.»

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «**I commi 13 e 14 sono eliminati - Commento (il comma 13 è stato spostato all'articolo 16 comma 4 e generalizzato).**»

Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario dei commi 13 e 14.

Motivazione – Al comma 4 dell'art. 16 è stato spostato il comma 14 del testo originario dell'art. 27 e non il comma 13: riguarda per di più la generalizzazione dei casi ed elimina la prescrizione relativa al "previo abbattimento degli inquinanti", ammettendone implicitamente l'utilizzo.

Non è accettabile l'eliminazione della prescrizione relativa all'obbligo di riservare a verde almeno 1/3 della superficie dei nuovi impianti di distribuzione carburanti.

Art. 29 - Tutela delle alberature e salvaguardia delle siepi e macchie arbustive, comma 1

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «**1. Gli alberi singoli, in gruppi o in filari, recanti un tronco di circonferenza complessiva superiore a 30 cm, misurata all'altezza di 1,30 m dal colletto, ubicati nel territorio di Roma Capitale sono considerati beni giuridici di**

interesse ambientale e paesaggistico e meritano le particolari forme di tutela di cui al presente Regolamento.»

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «**1. Gli alberi singoli, in gruppi o in filari, recanti un tronco di circonferenza complessiva superiore a 78,5 cm ($\varnothing > 25$ cm), misurata all'altezza di 1,30 m dal colletto, ubicati nel territorio di Roma Capitale sono considerati beni giuridici di interesse ambientale e paesaggistico.»**

Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario.

Motivazione – Non si ritiene accettabile eliminare le particolari forme di tutela che vanno riservate anche agli alberi di circonferenza inferiore a 78,5 cm.

Art. 31 - Interventi di cura del verde e manutenzione degli arredi urbani, comma 3 (ex comma 4)

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «**4. La cura ordinaria del verde è assicurata in maniera continuativa, con frequenza variabile in funzione della tipologia di vegetazione interessata. Le lavorazioni essenziali sono: »**

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «**3. La cura ordinaria del verde viene effettuata con frequenza variabile in funzione della tipologia di vegetazione interessata. Le lavorazioni essenziali sono: »**

Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario.

Motivazione – Non è accettabile l'eliminazione di una cura ordinaria del verde che non sia in maniera continuativa, perché implicitamente deresponsabilizza soprattutto il Dipartimento Tutela Ambientale, oltre che i Municipi.

Art. 33 – Potature, comma 4

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «**4. Le potature devono essere eseguite a regola d'arte, secondo le più corrette ed aggiornate tecniche arboricole e in relazione alle specifiche esigenze del caso; devono essere realizzate nel periodo di stasi vegetativa o nel periodo di maggiore idoneità tecnico-vegetativa proprio di ciascuna specie, tenendo conto sia del microclima della zona d'impianto sia di specifici aspetti fitopatologici, e nel rispetto della nidificazione dell'avifauna, escludendo il periodo che va da Marzo a Luglio, salvo particolari esigenze motivate da un tecnico abilitato e previo accertamento della presenza di nidi attivi¹⁶ »**

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «**4. Le potature devono essere eseguite a regola d'arte, secondo le più corrette ed aggiornate tecniche arboricole e in relazione alle specifiche esigenze del caso; devono essere realizzate nel periodo di stasi vegetativa o nel periodo di maggiore idoneità tecnico-vegetativa proprio di ciascuna specie, tenendo conto sia del microclima della zona d'impianto sia di specifici aspetti fitopatologici e nel rispetto della nidificazione dell'avifauna, escludendo di norma il periodo che va da aprile a luglio, fatti salvi gli interventi urgenti dettati da ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica. Nei**

mesi di marzo e agosto, escludendo condizioni di accertata pericolosità delle piante, la potatura non può essere effettuata su alberi in cui siano presenti nidi di uccelli o tane abitate da piccoli mammiferi o che siano utilizzati come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio.»

Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo con il seguente: «**4. Le potature devono essere eseguite a regola d'arte, secondo le più corrette ed aggiornate tecniche arboricole e in relazione alle specifiche esigenze del caso; devono essere realizzate nel periodo di stasi vegetativa o nel periodo di maggiore idoneità tecnico-vegetativa proprio di ciascuna specie, tenendo conto sia del microclima della zona d'impianto sia di specifici aspetti fitopatologici e nel rispetto della nidificazione dell'avifauna, escludendo di norma il periodo di alto rischio che va da marzo a luglio, fatti salvi gli interventi urgenti dettati da ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica. Nei mesi di marzo e agosto, di medio rischio, escludendo condizioni di accertata pericolosità delle piante, la potatura non può essere effettuata su alberi in cui siano presenti nidi di uccelli o tane abitate da piccoli mammiferi o che siano utilizzati come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio.»**

Motivazione – A livello normativo ci si riferisce alla legge 157/92 che non si riferisce direttamente alle potature ma all'azione indiretta che ne consegue. Ossia potando le alberature o le siepi in periodo riproduttivo si incorre nel rischio di:

- distruggere i nidi presenti sugli alberi, violando il divieto di cui all'articolo 21 comma 1 lettera o) della legge sulla caccia n. 157/92;
- di danneggiare e disturbare la nidificazione degli uccelli, configurando ipotesi di reato ai sensi della legge 157/92 e della legge 189/04;
- provocare la morte dei piccoli nati, incorrendo nelle ipotesi di reato di cui alla legge 157/92.

Il periodo riproduttivo degli uccelli a Roma, dai dati in possesso della LIPU, va da marzo a settembre con il picco compreso tra aprile e luglio: per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge 157/92, sarebbe opportuno programmare gli interventi ordinari al di fuori dei periodi ad alto e medio rischio.

Non è quindi accettabile la riduzione da 5 a 4 mesi del divieto di eseguire potature.

Art. 33 – Potature, comma 6

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «**6. Gli interventi di potatura degli alberi pubblici, nel rispetto dei cicli biologici, dovranno essere programmati e pianificati dal Dipartimento Tutela Ambientale in accordo con i Municipi interessati e comunicati alla cittadinanza tramite cartellonistica in sito entro 10 giorni lavorativi precedenti all'intervento».**

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «**6. Gli interventi di potatura degli alberi appartenenti a Roma Capitale o da essa gestiti, nel rispetto dei cicli biologici, dovranno essere programmati e pianificati dal Dipartimento Tutela Ambientale in accordo con i Municipi interessati, salvo ragioni di urgenza. - Commento: la seconda parte del comma 6 non si riferisce alle potature quindi è stata spostata all'art. 37 comma 5».**

Proposta di emendamento – Si ripropone il testo originario.

Motivazione – Premesso che la 2° parte del comma 6 è inequivocabilmente riferita agli interventi di potatura volta per volta da far conoscere ai cittadini interessati, il 5° comma dell'art. 37 non

parla affatto di informazione alla cittadinanza degli interventi di potatura, ma potature, ma di rinnovo di una alberata, che è tutt'altra cosa.

In questo modo viene tolto del tutto l'obbligo di informare la cittadinanza sul taglio degli alberi in generale e sulle potature in particolare che negli ultimi mesi e giorni sono avvenuti in maniera indiscriminata a Roma anche nelle strade soggette a vincolo paesaggistico ed archeologico come via di S Gregorio.

Art. 35 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere o per allestimenti temporanei, lettera b) del 2° comma

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «**2. Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate quali APA (Area di pertinenza dell'Albero) ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento:**

a) ...

b) l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura; »

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «**2. Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate quali APA (Area di pertinenza dell'Albero) ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento:**

a)

b) *l'impermeabilizzazione del terreno circostante la pianta, entro un'area di diametro pari ad almeno 4 volte il diametro del fusto; »*

Proposta di emendamento – Si ripropone il testo originario.

Motivazione – Si premette anzitutto che la disposizione dell'emendamento appare in contraddizione palese con il comma 10 dell'art. 17, da cui è stato eliminato un pari divieto di interessare le Zone di Protezione Radicale degli alberi con pavimentazioni impermeabili, in contrasto netto a sua volta con il precedente comma 6 dello stesso art. 17 secondo cui *“l'APA può essere interessata dalla posa in opera di pavimentazioni leggere superficiali permeabili”*.

L'emendamento pretende per di più di fissare l'area da tutelare l'A.P.A. *“entro un'area di diametro pari ad almeno 4 volte il diametro del fusto”*, che appare a sua volta in contrasto con i valori assegnati alle nuove tabelle 4, 5 e 6 dell'art. 17.

Chi ha deciso gli oltre 400 emendamenti non si è nemmeno preoccupato di coordinare tra di loro i testi dei diversi articoli!

Art. 35 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere o per allestimenti temporanei, comma 9

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): *«**9. Le inosservanze sono sanzionate dal presente Regolamento** »*.

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): *«**Il comma 9 è eliminato**»*.

Proposta di emendamento – Si ripropone il testo originario.

Motivazione – Eliminando un tale comma si lascia implicitamente intendere che non c'è obbligo di sanzionare, ma caso mai solo l'eventualità di applicare sanzioni a livello discrezionale.

Art. 36 - Norme per la tutela delle alberature durante scavi stradali, comma 6

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): *«**Ad esclusione degli impianti di irrigazione e di illuminazione pubblica a servizio delle aree a verde, all'interno delle medesime aree è di norma esclusa l'installazione di reti tecnologiche, impianti o strutture sotterranee. Qualora ciò risulti assolutamente necessario, gli impianti debbono essere posti a profondità minima di m 1,5 racchiusi, o almeno coperti, da manufatti specifici che li proteggano da eventuali danni e ne denuncino la presenza in caso di successivi scavi e ove possibile individuabili mediante apposito rilevatore elettronico.** »*.

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): *«**Al comma 6***

1. eliminare le seguenti parole: “posti a profondità minima di m 1,5”

2. eliminare le parole “e ove possibile individuabili mediante apposito rilevatore elettronico”. »

Proposta di emendamento – Si ripropone il testo originario.

Motivazione – L'aver eliminato sia la minima profondità di 1 metro e mezzo che l'individuazione "mediante apposito rilevatore elettronico" significa un abbassamento inaccettabile della tutela del verde verticale.

Art. 40 - Interventi sul verde pubblico e privato oggetto di speciale salvaguardia, comma 2 (ex comma 1), lettera c)

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «**1. In base al presente Regolamento sono oggetto di salvaguardia, ovvero ne è vietato l'abbattimento ed il danneggiamento a qualsiasi titolo:**

a) ..;

b);

c) gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm ($\varnothing > 25$ cm), misurata ad una altezza, convenzionale e di buona pratica dendrometrica, di 130 cm dal suolo; »

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «**2. Sono oggetto di speciale salvaguardia:**

a)....;

b);

c) gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm ($\varnothing > 25$ cm), misurata ad una altezza, convenzionale e di buona pratica dendrometrica, di 130 cm dal suolo; »

Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo con il seguente: «**Sono oggetto di salvaguardia, ovvero ne è vietato l'abbattimento ed il danneggiamento a qualsiasi titolo:**

a) ..;

b);

c) gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 30 cm. misurata ad una altezza, convenzionale e di buona pratica dendrometrica, di 130 cm dal suolo;»

Motivazione – Il comma 1 dell'art. 29 del testo originario ha indicato una circonferenza del tronco superiore a 30 cm, che ora ha innalzato in modo contraddittorio a 78,5 cm.: per un coordinamento coerente delle disposizioni del Regolamento si preferisce una tutela giuridica più estesa.

Art. 40 - Interventi sul verde pubblico e privato oggetto di speciale salvaguardia, comma 4

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «**4. Gli abbattimenti degli alberi oggetto di salvaguardia, in ambito privato, sono vietati a meno che il loro corretto mantenimento sia dimostrato impossibile a seguito di perizia tecnica redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge. Tutti gli abbattimenti di alberi compresi quelli siti in aree sottoposte a vincoli o in prossimità di immobili tutelati, nel rispetto della normativa sono sottoposti a preventiva autorizzazione di tutti gli enti interessati, previa valutazione del danno cagionato da parte dell'Ufficio competente di cui al comma 2.**»

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «**L'ART 40 E' SOSTITUITO DAL SEGUENTE: "ARTICOLO 40: INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO OGGETTO DI SPECIALE SALVAGUARDIA"**», da cui risulta eliminato il testo dell'originario comma 4.

Proposta di emendamento – Si propone di aggiungere, dopo il comma 4, il seguente comma 4 Bis: «**4 Bis. Gli abbattimenti degli alberi oggetto di salvaguardia, in ambito privato, sono vietati a meno che il loro corretto mantenimento sia dimostrato impossibile a seguito di perizia tecnica redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge. Tutti gli abbattimenti di alberi compresi quelli siti in aree sottoposte a vincoli o in prossimità di immobili tutelati, nel rispetto della normativa sono sottoposti a preventiva autorizzazione di tutti gli enti interessati, previa valutazione del danno cagionato da parte dell'Ufficio competente di cui al successivo comma 5.**»

Motivazione – Non è accettabile la eliminazione del preventivo ed obbligatorio rilascio delle autorizzazioni che occorrono per tutte le aree sottoposte a vincolo, perché comporta il rischio poi di “dimenticanze” al riguardo da parte dell’Ufficio competente.

Art. 42 - Parchi, ville e giardini storici di Roma Capitale, comma 3

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «**3. All'interno della Direzione competente alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale viene individuato un Curatore del verde per ciascun Parco storico ovvero per gruppi di parchi storici omogenei per tipologia, caratteristiche storico/architettoniche, localizzazione. Al Curatore del verde sono attribuiti tutti i compiti di coordinamento della cura, tutela, valorizzazione e gestione del verde del Parco o dei Parchi storici e sono richiesti titoli professionali idonei al bene da gestire.**»

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «**3. All'interno della Direzione competente alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale viene individuato un Curatore per ciascun Parco storico ovvero per gruppi di Parchi storici omogenei per tipologia, caratteristiche storico/architettoniche, localizzazione. Al Curatore sono attribuiti tutti i compiti di coordinamento della cura, tutela, valorizzazione e gestione del Parco o dei Parchi storici e sono richiesti titoli professionali idonei al bene da gestire.**».

Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo con il seguente: «**3. Al fine di tutelare e promuovere la gestione dei parchi storici di cui all'allegato 14 viene individuato per titoli e competenza professionali, attraverso una selezione internazionale pubblica, un curatore per ciascun parco storico di dimensione superiore ai 70 ettari e un curatore per gruppi di parchi storici omogenei per tipologia, caratteristiche storico/architettoniche e localizzazione. Al Curatore, che deve possedere una comprovata e specifica competenza professionale tecnico-scientifica e storico-estetica, sono attribuiti i compiti di coordinamento della cura, tutela, valorizzazione e gestione nonché della comunicazione e promozione del parco o dei parchi affidatogli.**»

Motivazione – L’importanza di livello mondiale dei parchi storici di Roma ed in particolare di quelli di maggiori dimensioni come villa Borghese (80 ettari), villa Ada (180 ettari) e villa Pamphilj (184 ettari) è tale da non poterne assegnare la gestione a semplici funzionari del Dipartimento Tutela Ambientale. Per il ritorno che la città di Roma può averne in termini non solo di immagine, ma anche e soprattutto sito l’aspetto turistico ed il conseguente indotto culturale ed economico, la figura del “Curatore” deve scaturire da un bando pubblico di livello internazionale.

Art. 48 - Attività consentite: principi generali, comma 1

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): « **1. Le attività promovibili all'interno dei parchi storici, ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni, devono rispettare le norme di carattere generale dettate dal presente Regolamento ed inoltre:**

- a. essere rispettose del carattere storico dei parchi sotto il profilo paesaggistico, ambientale e culturale;**
- b. tendere a soddisfare l'esigenza dei cittadini di fruire di spazi verdi di elevata qualità paesaggistica, culturale e ambientale e a garantire la più ampia frequentazione possibile in tutte le fasce orarie da parte di cittadini di tutte le età;**
- c. avere un carattere culturale, volto ad evidenziare il valore dei parchi attraverso attività formative, didattiche e ricreative correlate a: architettura del paesaggio e dei giardini, botanica, botanica storica, agronomica, storia dei parchi, espressioni artistiche, percorsi per il benessere ecc.;**
- d. essere organizzate in funzione delle possibili modalità di controllo dell'accesso e di sorveglianza durante gli eventi;**
- e. essere compatibili con la programmazione delle attività di manutenzione e con la conservazione del complesso paesistico;**
- f. prevedere l'uso di aree pavimentate o comunque aree dedicate al calpestio (superfici drenanti)».**

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «**1. Le attività promovibili all'interno dei parchi storici, ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni, devono rispettare le norme dettate dal presente Regolamento ed in particolare:**

- a. essere rispettose del carattere storico dei parchi sotto il profilo paesaggistico, ambientale e culturale;**
- b. soddisfare l'esigenza dei cittadini di fruire di spazi verdi di elevata qualità paesaggistica, culturale e ambientale e a garantire la più ampia frequentazione possibile in tutte le fasce orarie da parte di cittadini di tutte le età;**
- c. essere organizzate in modo da garantire il controllo dell'accesso e di sorveglianza durante gli eventi;**
- d. essere compatibili con la programmazione delle attività di manutenzione e con la conservazione del complesso paesistico;**
- e. svolgersi, per quanto possibile, su aree pavimentate e/o su camminamenti esistenti. »**

Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo con il seguente:

«**1. Le attività promovibili all'interno dei parchi storici, ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni, devono rispettare le norme dettate dal presente Regolamento ed in particolare:**

- a. essere rispettose del carattere storico dei parchi sotto il profilo paesaggistico, ambientale e culturale;**
- b. soddisfare l'esigenza dei cittadini di fruire di spazi verdi di elevata qualità paesaggistica, culturale e ambientale e a garantire la più ampia frequentazione possibile in tutte le fasce orarie da parte di cittadini di tutte le età;**
- c. essere organizzate in modo da garantire il controllo dell'accesso e di sorveglianza durante gli eventi;**
- d. avere un carattere culturale, volto ad evidenziare il valore dei parchi attraverso attività formative, didattiche e ricreative correlate a: architettura del paesaggio e dei giardini, botanica,**

botanica storica, agronomica, storia dei parchi, espressioni artistiche, percorsi per il benessere ecc.;

e. essere compatibili con la programmazione delle attività di manutenzione e con la conservazione del complesso paesistico;

f. svolgersi, per quanto possibile, su aree pavimentate o comunque aree dedicate al calpestio (superfici drenanti).»

Motivazione – Non si ritiene accettabile la eliminazione del carattere culturale, volto ad evidenziare il valore dei parchi attraverso attività formative, didattiche e ricreative, perché sminuisce la cura e la attenzione verso le attività più congrue da consentire all'interno dei parchi storici.

Art. 48 - Attività consentite: principi generali, comma 2 (ex comma 3)

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «**3. In relazione ai rischi di depauperamento e danneggiamento del patrimonio dei parchi storici e in relazione alla loro tipologia, di cui al punto precedente, le attività sono valutate, ai fini del rilascio di autorizzazioni di cui al successivo art.50:**

a) compatibili, quando sono coerenti con il valore culturale dei parchi, non pregiudicano la loro conservazione né rischiano di arrecare danni;

b) compatibili regolamentate, ovvero ammesse a determinate condizioni, quando sono confacenti al valore culturale dei parchi perché svolte nel rispetto di specifiche modalità di comportamento;

c) incompatibili, quindi non ammesse in nessun caso, quando comportano rischi per la conservazione e trasmissibilità alle generazioni future dei parchi. »

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «**2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 50 le attività sono distinte in:**

a) compatibili, quando sono coerenti con il valore culturale dei parchi, non pregiudicano la loro conservazione né rischiano di arrecare danni;

b) compatibili con prescrizioni, ovvero ammesse a determinate condizioni;

c) incompatibili, quindi non ammesse in nessun caso. »

Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario.

Motivazione – L'aver eliminato le motivazioni specifiche relative alle "attività compatibili con prescrizioni" ed alle "attività incompatibili" lascia un margine troppo ampio di discrezionalità nelle valutazioni da fare ed ai conseguenti giudizi da prendere ufficialmente.

Art. 48 - Attività consentite: principi generali, comma 3

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): non disciplina anche la compatibilità di usi e attività.

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «**3. La compatibilità di usi ed attività è valutata:**

- *in funzione della frequenza quotidiana, settimanale, mensile, annua o occasionale;*
- *in rapporto alla necessità di utilizzare particolari attrezzature;*
- *in ragione degli impatti sui luoghi, anche in termini di sostenibilità, di usura degli stessi e di ricadute manutentive e gestionali.* »

Proposta di emendamento – Si propone di integrare il testo del 2° comma con la seguente aggiunta finale:

«- *in considerazione del carattere culturale, volto ad evidenziare il valore dei parchi attraverso attività formative, didattiche e ricreative*».

Motivazione – Non si può escludere una valutazione anche in considerazione del carattere culturale.

Art. 49 - Gestione del compendio immobiliare del parco storico, comma 1

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «**1. L'Amministrazione Capitolina intende valorizzare i beni artistici e architettonici presenti nei parchi storici attraverso attività in grado di coinvolgere la comunità locale e favorire occasioni di socializzazione e di cultura.**»

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «**1. E' compito dell'Amministrazione Capitolina valorizzare i beni artistici e architettonici presenti nei parchi storici attraverso attività in grado di coinvolgere la comunità locale e favorire occasioni di socializzazione e di cultura.**»

Proposta di emendamento – Si propone di integrare il testo del 1° comma con la seguente aggiunta finale:

«*avvalendosi anche dei patti di collaborazione di cui all'art. 11 del presente Regolamento*».

Motivazione – Non si può escludere dal coinvolgimento della comunità locale la possibilità di avvalersi anche dei patti di collaborazione così come disciplinati al precedente art.11.

Art. 56 - Giochi e attività sportive, comma 2

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «**2. Nei parchi e nei giardini è consentito l'accesso alle biciclette, condotte a velocità moderata, come da segnaletica, esclusivamente su viali, strade e percorsi ciclabili con l'obbligo di dare precedenza ai pedoni, escludendo il transito sulle aree a verde. In caso di particolare affollamento le biciclette vanno condotte a mano. Nelle ville, parchi e giardini storici alcune aree particolarmente delicate, nonché viali privi di pavimentazione idonea, possono essere interdetti all'accesso di ogni mezzo con la sola esclusione di tricicli per bambini.** »

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «**Al comma 2 il secondo periodo del comma 2 è eliminato**».

Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario.

Motivazione – Trattandosi specificatamente di “ville, parchi e giardini storici”, non si ritiene accettabile la eliminazione di questa forma di tutela.

Art. 60 - Attività commerciali

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «**1. Lo svolgimento delle attività di bookshop, di ristoro ed eventuali altre attività commerciali all'interno delle aree a verde e dei parchi storici e del loro compendio immobiliare, previa assegnazione mediante avviso pubblico, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dagli Uffici municipali competenti in materia di rilascio delle autorizzazioni per attività commerciali nonché dagli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni in aree vincolate ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, acquisito il parere dei soggetti competenti per la tutela del verde.**

2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo possono essere autorizzate esclusivamente se compatibili con la salvaguardia e la conservazione delle aree verdi, dei parchi, delle ville e dei giardini storici e del loro compendio immobiliare e se volte ad incentivarne la fruizione, previa presentazione di adeguata fidejussione a garanzia degli obblighi di prevenzione di qualsiasi danno all'ambiente, alla vegetazione, agli immobili e agli arredi presenti nell'area verde in cui è collocata l'attività. »

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «**1. Le attività commerciali all'interno delle aree a verde, dei parchi, dei giardini pubblici e dei loro compendi immobiliari possono essere autorizzate previa presentazione di adeguata polizza assicurativa a garanzia dei danni all'ambiente, alla vegetazione, agli immobili ed agli arredi presenti nell'area verde in cui è collocata l'attività e dei danni provocati a terzi.**

2. Roma Capitale valuta la possibilità di destinare in via prioritaria, subordinatamente alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività commerciali nelle aree verdi alla manutenzione ed al restauro dei giardini e dei parchi di Roma Capitale.»

Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo con il seguente:

«**1. Lo svolgimento delle attività di bookshop, di ristoro ed eventuali altre attività commerciali all'interno delle aree a verde e dei parchi storici e del loro compendio immobiliare, previa assegnazione mediante avviso pubblico, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dagli Uffici municipali competenti in materia di rilascio delle autorizzazioni per attività commerciali nonché dagli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni in aree vincolate ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, acquisito il parere dei soggetti competenti per la tutela del verde.**

2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo possono essere autorizzate esclusivamente se compatibili con la salvaguardia e la conservazione delle aree verdi, dei parchi, delle ville e dei giardini storici e del loro compendio immobiliare e se volte ad incentivarne la fruizione, previa presentazione di adeguata fidejussione a garanzia degli obblighi di prevenzione di qualsiasi danno all'ambiente, alla vegetazione, agli immobili e agli arredi presenti nell'area verde in cui è collocata l'attività.

3. Le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività commerciali all'interno di un'area verde o di un giardino o parco di Roma Capitale vanno destinate alla manutenzione ed al restauro della medesima area verde o giardino o parco pubblico.»

Motivazione – Si ritiene più accettabile il testo originario dei primi 2 commi, anche perché in luogo di una “possibilità” troppo discrezionale prescrive un “obbligo” di rilascio di tutte le dovute autorizzazioni.

Il 3 comma dispone che le eventuali entrate derivanti da attività commerciali debbano essere destinate alla stessa area verde o giardino parco pubblico entro cui si sono svolte le attività commerciali, e non incamerate invece indistintamente nel bilancio, con il rischio di distrazione di fondi pubblici, perché poi nemmeno più destinati alla manutenzione ed al restauro del verde pubblico.

Art. 62 - Comportamenti vietati e utilizzi impropri degli spazi verdi, comma 1, lettera s)

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «**s) accendere fuochi, detenere e/o utilizzare petardi, fuochi d'artificio, lanterne e prodotti simili, barbecue, fornelli a gas e elettrici per qualsiasi uso;** »

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «**s) accendere fuochi, detenere e/o utilizzare petardi, fuochi d'artificio, lanterne e prodotti simili, fornelli a gas e elettrici per qualsiasi uso;** - **Commento: non ha senso vietare il barbecue nelle aree predisposte (che in alcuni parchi esistono)**»

Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario.

Motivazione – Non è un buon motivo generalizzare (specie nei parchi e nelle ville storiche) l'utilizzo di barbecue per il semplice fatto (peraltro non dimostrato) che esistano in alcuni parchi. Un Regolamento che sia degno di questo nome non può essere condizionato da un passato (magari negativo), perché deve guardare al futuro e dettare una disciplina che assicuri la tutela delle aree verdi e non autorizzi invece il loro degrado.

Art. 67 - Disposizioni finali e transitorie

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «**1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni normative e regolamentari, sia statali che regionali, in materia di polizia urbana, igienico-sanitaria ed ediliziourbanistica; di tutela degli animali, del patrimonio e del verde.**

2. In caso di previsioni regolamentari di Roma Capitale in contrasto o incompatibili, si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento.

3. Attesa la presenza di molteplici variabili di carattere tecnico-scientifico e normativo in continua evoluzione, si rende necessario costituire una Commissione Tecnico-Scientifica in grado di aggiornare o apportare modifiche ed integrazioni al testo. La Commissione avrà carattere consultivo e sarà costituita da membri interni ed esterni (a titolo di gratuità) che per titoli di studio e competenze specifiche possano assolvere alle funzioni richieste. La nomina dei commissari verrà decisa dall' Assessore alla Sostenibilità Ambientale.

4. Considerata la necessità di massima ed effettiva diffusione del Regolamento, lo stesso viene pubblicato, a cura del Dipartimento Tutela Ambientale, sul sito di Roma Capitale, provvisto dei necessari rimandi (link) di correlazione interni e esterni al Regolamento stesso. All'ingresso dei

parchi viene posto un cartello in evidenza, indicante i principali divieti e criteri per la fruizione e, in formato QR-CODE ed esplicito, l'indirizzo (URL) del Regolamento entro il sito di Roma Capitale. All'interno del parco, sono posti cartelli di dimensione minore, che ricordano all'utente l'esistenza del Regolamento.

5. Le norme relative ai parchi e giardini di pregio storico (capitolo 3) devono essere dettagliate tramite singoli disciplinari contenenti norme in deroga motivata ovvero prescrizioni specifiche per ciascun Parco, redatte dagli Uffici competenti, sentiti i municipi, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. »

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): *«1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai progetti, lavori, servizi o opere per i quali l'Amministrazione procede con affidamento esterno relativamente ai quali, al momento della sua entrata in vigore, sia già stato nominato il responsabile unico del procedimento. Entro 6 mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento, in funzione dell'attuazione delle disposizioni in esso contenute, Il Dipartimento Tutela Ambientale procede alle eventuali necessarie modifiche della propria struttura organizzativa.*

2. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento è istituito un tavolo interdipartimentale coordinato dal Dipartimento Tutela Ambientale avente il compito di analisi e riordino della ripartizione delle competenze sulle aree verdi tra le strutture amministrative di Roma Capitale con particolare riferimento al verde stradale e alle aree verdi di pertinenza degli edifici di edilizia residenziale pubblica appartenenti a Roma.

3. E' interesse dell'Amministrazione procedere a una valutazione periodica del raggiungimento delle finalità del presente Regolamento e della stima dei costi e degli effetti prodotti sulle attività dei cittadini, delle imprese nonché sul funzionamento dell'Amministrazione. A tal fine potrà essere attivato un sistema di monitoraggio presso il Dipartimento tutela Ambientale anche attraverso il coinvolgimento di Istituzioni pubbliche di ricerca in materia ambientale.

4. Entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento il Dipartimento Tutela Ambientale redige una relazione sullo stato di attuazione del Regolamento e sulla opportunità di modifiche ed integrazioni. Le osservazioni e proposte al riguardo sono raccolte dal Dipartimento Tutela Ambientale col coinvolgimento di tutte le strutture Capitoline interessate

5. Il Dipartimento Tutela Ambientale può adottare disciplinari di dettaglio in relazione a singoli parchi o aree verdi in conformità alle norme contenute nel presente regolamento.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.

7. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, quale parte integrante e sostanziale della deliberazione che ne dispone l'approvazione. »

Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai progetti, lavori, servizi o opere per i quali l'Amministrazione ha proceduto con affidamento esterno relativamente ai quali, al momento della sua entrata in vigore, sia già stato nominato il responsabile unico del procedimento. Entro 6 mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento, in funzione dell'attuazione delle disposizioni in esso contenute, Il Dipartimento Tutela Ambientale procede alle eventuali necessarie modifiche della propria struttura organizzativa.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni normative e regolamentari, sia statali che regionali, in materia di polizia urbana, igienico-sanitaria ed edilizio-urbanistica, di tutela degli animali, del patrimonio e del verde.

3. In caso di previsioni regolamentari di Roma Capitale in contrasto o incompatibili, si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento.

4. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento è istituito un tavolo interdipartimentale coordinato dal Dipartimento Tutela Ambientale avente il compito di analisi e riordino della ripartizione delle competenze sulle aree verdi tra le strutture amministrative di Roma Capitale con particolare riferimento al verde stradale e alle aree verdi di pertinenza degli edifici di edilizia residenziale pubblica appartenenti a Roma.

5. E' interesse dell'Amministrazione procedere a una valutazione periodica del raggiungimento delle finalità del presente Regolamento e della stima dei costi e degli effetti prodotti sulle attività dei cittadini, delle imprese nonché sul funzionamento dell'Amministrazione. A tal fine potrà essere attivato un sistema di monitoraggio presso il Dipartimento Tutela Ambientale anche attraverso il coinvolgimento di Istituzioni pubbliche di ricerca in materia ambientale.

6. Entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento la Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali effettua delle indagini e redige una relazione sullo stato di attuazione del Regolamento e sulla opportunità di modifiche ed integrazioni. Le osservazioni e proposte al riguardo sono raccolte dal Dipartimento Tutela Ambientale col coinvolgimento di tutte le strutture Capitoline interessate.

7. Attesa la presenza di molteplici variabili di carattere tecnico-scientifico e normativo in continua evoluzione, si rende necessario costituire una Commissione Tecnico-Scientifica in grado di aggiornare o apportare modifiche ed integrazioni al testo. La Commissione avrà carattere consultivo e sarà costituita da membri interni ed esterni (a titolo di gratuità) che per titoli di studio e competenze specifiche possano assolvere alle funzioni richieste. La nomina dei commissari verrà decisa dall' Assessore alla Sostenibilità Ambientale.

8. Considerata la necessità di massima ed effettiva diffusione del Regolamento, lo stesso viene pubblicato, a cura del Dipartimento Tutela Ambientale, sul sito di Roma Capitale, provvisto dei necessari rimandi (link) di correlazione interni e esterni al Regolamento stesso. All'ingresso dei parchi viene posto un cartello in evidenza, indicante i principali divieti e criteri per la fruizione e, in formato QR-CODE ed esplicito, l'indirizzo (URL) del Regolamento entro il sito di Roma Capitale. All'interno del parco, sono posti cartelli di dimensione minore, che ricordano all'utente l'esistenza del Regolamento.

9. Le norme relative ai parchi e giardini di pregio storico (capitolo 3) devono essere dettagliate tramite singoli disciplinari contenenti norme in deroga motivata ovvero prescrizioni specifiche per ciascun Parco, redatte dagli Uffici competenti, sentiti i municipi, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

10. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, quale parte integrante e sostanziale della deliberazione che ne dispone l'approvazione.».

Motivazione – È stata preferita una integrazione del testo originario con il testo dell'emendamento, delegando però alla Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali il compito di effettuare in qualità di organo *super partes* una indagine annuale e relazionare sullo stato di attuazione del Regolamento e sulla opportunità di apportarvi modifiche ed integrazioni.

Allegato n. 4 “Scelta delle specie”, tabella 4

Tabella 4 - Caratteristiche delle principali specie arboree sempreverdi alloctone e naturalizzate				
Specie o genere	Caratteristiche del suolo	Caratteristiche ecologiche	Vantaggi	Note
<i>Pinus pinea</i>	Si adatta a vari terreni esclusi quelli troppo umidi o con ristagni idrici; resiste a dosi elevate di calcare soltanto su sabbia.	Specie naturalizzata eliofila, termofila e xerofila. Predilige le stazioni litoranee, penetra poco nell'entroterra. Forma boschi puri nell'orizzonte delle sclerofille.	Efficiente nella cattura delle polveri.	Pur non essendo autoctona a Roma cresce molto bene. Non idonea per le alberature stradali a causa delle radici. Produce terpeni che possono favorire la produzione di ozono.

Proposta di emendamento – Si propone di eliminare dalle note il 2° periodo («*non idonea per le alberature stradali a causa delle radici*»)

Motivazione – Si tratta di una annotazione del tutto inopportuno, anche perché è stata “interpretata” da molti cittadini come volontà del Comune di abbattere tutti i pini